SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. **236**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 19-*bis*;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituiti dal seguente:

«I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;

b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, o con qualifica equiparata;

c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non più iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le modificazioni previste dall'articolo 1 del presente decreto non si applicano ai procedimenti di nomina dei magistrati del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano avviati prima dell´entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 19-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426*

1. Al secondo comma dell'articolo 19-*bis*, le parole «lettera *e)*» sono sostitute con le parole «lettera *d)*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1984, n. 217.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è citato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'art. 2, come modificato, da ultimo, dal presente decreto legislativo:

«Art. 2. — La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.

Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) *professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;*

b) *magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, o con qualifica equiparata;*

c) *avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;*

d) *avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non più iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;*

e) *impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.*».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'art. 19-*bis* come modificato, da ultimo, dal presente decreto legislativo:

«Art. 19-*bis*. — Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla *lettera d)* dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.».

18G00034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2017.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui è tenuta la società concessionaria nonché i corrispettivi dovuti alla società stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che «la società concessionaria» effettui, sulla base di «convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato», «programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione;

Visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato Testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante «Offerta per l'estero»;

Considerato che, al fine di garantire i servizi sopra indicati, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha stipulato una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015 con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che detta convenzione è stata rinnovata fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta concessione, è stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016-31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017, in parallelo con le proroghe della concessione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-*quinquies* del Testo unico, introdotto dal citato art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Considerato che, successivamente al citato contratto di servizio relativo al triennio 2010-2012, allo stato attuale, non è stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si è convenuto di stipulare una nuova convenzione della durata di un anno, prevedendo la possibilità per entrambe le Parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente;

Considerato che sulla base di quanto esposto, è stato stipulata, in data 28 aprile 2017 una nuova convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per la prestazione, a decorrere dal 30 aprile 2017 fino al 29 aprile 2018, dei servizi ivi previsti, per un importo, per il periodo di durata della convenzione, di € 7.000.000,00, comprensivo di IVA;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura del corrispettivo della convenzione in oggetto provengono dal «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» previsto dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in corso di ripartizione, come previsto dal comma 4 del citato art. 1;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale:

l'on. Luca Lotti è stato nominato Ministro dello sport;

l'on. avv. Angelino Alfano è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il prof. Pietro Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

il dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 292, con cui al Ministro dello sport, on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

2. Ai sensi del punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
il Ministro dello sport
con delega in materia di informazione
e comunicazione del Governo ed editoria
LOTTI

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
ALFANO

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
PADOAN

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. prev. n. 218

ALLEGATO

CONVENZIONE

per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero

tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

e

Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua qualità di presidente e amministratore delegato

di seguito denominate anche «parti».

CIG: 7059078771

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e s.m.i., per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana spa (di seguito *RAI)* quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., tra l'altro, per la predisposizione di programmi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati attraverso apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione;

Visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i , che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato Testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Considerato che la RAI, in quanto società concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

Visto il contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante «Offerta per l'estero»;

Considerato che, al fine di garantire i servizi oggetto della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio ha stipulato con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico, una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015;

Considerato che detta convenzione è stata rinnovata fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta Concessione, è stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 - 31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017, in parallelo con la proroga della Concessione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Considerato che, successivamente al citato contratto di servizio relativo al triennio 2010 - 2012, allo stato attuale, non è stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si conviene di stipulare la presente nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la possibilità per entrambe le Parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il verbale in data 28 novembre 2016 con il quale la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi dell'art. 5 della sopra citata convenzione per l'estero, ha preso atto dell'attività svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell'anno 2015;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito «Convenzione»);

Stipulano quanto segue:

Art. 1.
Oggetto e finalità della Convenzione

1. La Convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero.

2. In particolare, Rai Com, per conto di RAI, si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a:

promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;

assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al target individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocità tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero;

informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonché della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.

3. Rai Com si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunità italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.

4. La Presidenza del Consiglio concede a Rai Com, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione, per le finalità istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI, dei contenuti della *library* nella propria disponibilità aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilità, formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalità esplicitate nei precedenti commi 2 e 3.

5. Rai Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma 4, sarà tenuta ad inserire nei titoli di testa e/o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno realizzati in virtù della presente Convenzione un'apposita dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.

Art. 2.
L'offerta televisiva e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalità di cui all'art. 1, Rai Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della RAI la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento e in conformità alle indicazioni formulate dalla Commissione permanente di monitoraggio nel verbale citato nelle premesse.

2. La programmazione, per il periodo di un anno solare a decorrere dal 30 aprile 2017, deve prevedere n. 8.760 ore complessive annue di programmazione, di cui 294 ore di programmazione originale dedicate ai seguenti generi:

a) Informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;

c) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori;

d) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, turismo e qualità del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana.

3. Con riguardo alla programmazione multimediale, Rai Com si impegna ad assicurare la diffusione via internet delle produzioni originali per l'estero di cui abbia la disponibilità dei diritti.

4. Rai Com si impegna ad utilizzare nell'ambito della programmazione per l'estero i diritti che abbia potuto acquisire inerenti la trasmissione delle partite di calcio dei Campionati italiani di calcio di Serie A e Serie B, compatibilmente con la disponibilità dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.

5. Rai Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente Convenzione sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito degli accordi definiti con enti ed istituzioni per la valorizzazione del sistema Paese all'estero.

Art. 3.
Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale

1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente Convenzione, uno schema di palinsesto annuale descrittivo dell'offerta di cui all'art. 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonché la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredato da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in Convenzione.

2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio.

4. In caso di rinnovo della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunicherà a Rai Com le sue eventuali osservazioni.

Art. 4.
Monitoraggio

1. Il monitoraggio della presente Convenzione è svolto da Rai Com con cadenza semestrale nonché a fine periodo di vigenza, e le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti di cui ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse non oltre il mese successivo al periodo di riferimento alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della presente Convenzione.

2. Il monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva trasmessa da Rai Com raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2, nonché attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonché le modalità di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e *pay)*. Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonché sulla qualità tecnica del segnale.

3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente Convenzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine del periodo di vigenza della presente Convenzione, alla Presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualità, diffusione, ricezione del segnale nonché al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente Convenzione. In caso di sottoscrizione di eventuali proroghe, la predetta nota dovrà pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro tre mesi dalla conclusione della stessa.

Art. 5.
Commissione di monitoraggio

1. Le parti concordano che resta in carica la Commissione permanente di monitoraggio, già istituita con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 ottobre 2014, così composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da Rai Com. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, può designare, con formale atto, un proprio delegato.

2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.

3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente Convenzione, nonché di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente Convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonché della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo.

4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresì, le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente Convenzione alle parti ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della Convenzione stessa.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.

6. È prorogata, per la durata della presente Convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.

7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente Convenzione, potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in Convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente Convenzione.

Art. 6.
Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5, corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente Convenzione, a Rai Com, per il periodo di durata della Convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 7.000.000,00, compresa IVA di legge.

2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti.

3. Rai Com rimetterà alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata emessa contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in Convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonché l'effettivo livello tecnico del segnale.

4. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. La fattura non potrà essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformità delle trasmissioni effettuate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.

5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo previsto per le prestazioni di cui alla presente Convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'art. 2, comma 2, della Convenzione stessa, secondo i seguenti parametri:

euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva.

6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista al successivo art. 9.

Art. 7.
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, le parti prendono atto che sarà costituito un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto di credito di euro 350.000,00, in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, ovvero sarà costituita una fidejussione di pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da un primario Istituto bancario della durata di 15 mesi.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale.

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico della Presidenza del Consiglio, mentre le spese contrattuali della presente Convenzione sono a carico di Rai Com.

Art. 8.
Risoluzione delle controversie

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 9.
Penalità

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verranno applicate le seguenti penali:

euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna dello schema previsto dall'art. 3;

euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 4;

euro 5.500,00, per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.

2. Il pagamento della suddetta penalità non esonera Rai Com da eventuale responsabilità verso terzi.

3. Il pagamento della penalità sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della Presidenza del Consiglio. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 6. In caso di impossibilità di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'art. 7, che dovrà essere tempestivamente reintegrato.

4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissioni di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10.
Durata

1. La presente Convenzione sarà valida per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 aprile 2017.

2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla presente Convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC.

3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le Parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente Convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.

4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente Convenzione, a richiesta di una delle Parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in Convenzione.

5. La presente Convenzione è immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 11.
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

2. A tal fine Rai Com utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. La presente Convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

p. la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MARINO

Per Rai Com S.p.a. Il Presidente e amministratore delegato
TAGLIAVIA

18A01406

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2017.

Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *g)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che emana il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che emana il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che emana il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

Valutate le proposte dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione acquisite con la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale essendo ancora in fase di avvio la procedura di accreditamento i cui requisiti sono in fase di definizione in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 60, è adottato il Piano triennale delle arti come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Piano triennale delle arti contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del *curricolo*, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

3. Il Piano triennale delle arti è attuato in collaborazione con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 dicembre 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
BOSCHI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2018, n. 264

ALLEGATO *A*

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

1. Quadro generale dei principi fondativi

Nel Piano delle arti si esprime una nuova concezione della scuola in cui trova piena cittadinanza la dimensione della conoscenza delle manifestazioni e l'espressività artistiche.

Le arti aggregano processi linguistici e conoscitivi, pensiero critico e metacognizione, profili affettivi e stati emotivi: la scuola deve rappresentare il laboratorio naturale per una crescita integrata e corale di queste facoltà umane, in cui conoscenza, azione, riflessione e recupero dell'individualità espressiva si alimentano vicendevolmente in una circolarità virtuosa.

Lo studio e la pratica delle arti guidano gli studenti a una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, offrono loro una ulteriore possibilità di conoscenza ed espressione, li mettono in relazione operosa e consapevole, cooperativa e non competitiva con altre persone. Ciò si rivela tanto più necessario oggi, in un contesto comunicativo e sociale saturo di messaggi dei quali occorre imparare a decodificare e padroneggiare gli idiomi.

Conoscere anche nella pratica i linguaggi artistici permette di elaborare forme personali di rappresentazione della realtà nelle quali attivare le proprie facoltà intellettuali e sensoriali, raccogliere e rielaborare fatti, opere e scoperte della storia dell'umanità, accedere ai quadri simbolici e ai corrispettivi sistemi dinamici di significato maturando capacità di valutazione critico-estetica e di pensiero originale.

La conoscenza e l'apprendimento pratico delle arti permettono di interiorizzare in modo profondo e solido valori che sono alla base dei grandi temi transdisciplinari che investono la scuola italiana, come lo sviluppo di reali pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità autentica del soggetto che pensa e che comunica, la sinergia con lo sviluppo delle competenze digitali.

Studiare e praticare le arti sviluppa, infine, la dimensione sociale in termini di relazioni di scambio e di reciprocità; rafforza il senso di appartenenza e di identità; rende consapevoli delle conseguenze pubbliche di ogni atto umano. In tale prospettiva, ogni scuola contribuisce alla promozione culturale e sociale del contesto in cui si colloca.

È importante dunque costruire, a livello locale e nazionale, esperienze di socializzazione e di valorizzazione di queste attività in modo non occasionale né avulso dal contesto in cui si manifestano. Sono infatti i sistemi culturali del territorio, le loro identità, il loro patrimonio materiale e immateriale ad offrire l'oggettività di intenti e di indicazioni per arricchire il Piano delle arti della piattaforma educativa. Occorre che i territori offrano ciò che per tradizione e per progettazione è più pertinente e dunque maggiormente opportuno nella prospettiva della scelta dei linguaggi espressivi offerti dal Piano delle arti. È necessario evitare la genericità e permettere così alla formazione una duplice prospettiva: di essere un'esperienza tanto coerente e attiva rispetto ai patrimoni quanto capace di arricchire di nuove declinazioni le stesse specificità delle culture territoriali. Le scuole possono alimentare e rafforzare la cultura del territorio non solo offrendo alla comunità, alle famiglie e alle istituzioni locali performance collettive ed eventi artistici e musicali, ma soprattutto coinvolgendo, già in fase di progettazione, le istituzioni culturali, associative e museali in particolare), le realtà produttive e imprenditoriali e il mondo del terzo settore attorno a obiettivi educativi e culturali comuni.

2. Istituzioni scolastiche e coinvolgimento interistituzionale

Concorrono a realizzare il sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione e formazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 60/2017 (in seguito decreto legislativo) tutti i seguenti soggetti:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR;

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MIBACT;

l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzate nelle reti di cui all'art. 7 e nei poli di cui all'art. 11;

le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

le università;

gli istituti tecnici superiori;

gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

gli istituti italiani di cultura;

altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal MIUR e dal MIBACT. I requisiti per l'accreditamento sono definiti con apposito decreto adottato dal MIUR di concerto con il MIBACT ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo.

In questo quadro così ampio e variegato le istituzioni scolastiche (ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti e i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena e negli istituti penali per i minori) attraverso la progettualità contribuiscono alla promozione della cultura umanistica, alla conoscenza del patrimonio culturale e della creatività e allo sviluppo delle risorse culturali, materiali e immateriali secondo le specificità locali.

Le istituzioni scolastiche, anche organizzate nelle reti di cui all'art. 7 e nei poli di cui all'art. 11, promuovono incontri e laboratori di idee con i soggetti di cui all'art. 4 con l'obiettivo di raccogliere, sintetizzare e strutturare in una proposta organica e integrata:

un'analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell'identità e della reale vocazione del territorio di riferimento;

una mappa delle risorse professionali, strumentali organizzative, didattiche e finanziarie disponibili e/o potenzialmente accessibili, con particolare riferimento a protocolli, accordi, convenzioni già esistenti a livello territoriale;

una ricognizione e una analisi delle eventuali buone pratiche didattiche e organizzative che rispondono ai bisogni analoghi a quelli intercettati nel proprio contesto;

le misure di maggiore interesse e le singole azioni da includere nel PTOF.

Sulla base degli indirizzi emersi, delle risorse effettivamente disponibili, delle aree, delle misure e delle azioni di interesse individuate, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzate nelle Reti di cui all'art. 7 e nei poli di cui all'art. 11, in raccordo con i soggetti coinvolti e preposti alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale eventualmente aderenti al partenariato locale prevedono attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetnantropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale secondo le azioni individuate dal presente piano triennale.

Per dare luogo al sistema coordinato per la promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico e sviluppare le proposte progettuali le istituzioni scolastiche potranno inoltre far riferimento:

al protocollo MIUR-MiBACT «Creare occasioni di accesso al sapere» siglato in data 28 maggio 2014 (articoli 2, 3, 4, 6);

alla Convenzione europea del paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000;

alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale, «Convenzione di Faro» del 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013;

al programma della Commissione europea «*Creative Europe*» *Supporting Europe's cultural and creative sectors* per il periodo 2014-2020;

alla comunicazione della Commissione europea n. 477 del 22 luglio 2014 «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa»;

alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

a contributi multilingue tematici digitalizzati dai Paesi membri dell'Unione europea all'interno di progetti finanziati dalla Comunità, quali la piattaforma culturale «Europeana».

Tutte le attività finalizzate allo studio, alla promozione e all'apprendimento pratico delle arti progettate e realizzate dalle istituzioni scolastiche, anche attraverso reti e poli, si devono avvalere di docenti qualificati per i loro *curricula*, per i titoli conseguiti, ma anche per le esperienze artistiche, professionali e didattiche maturate e per gli apprendimenti non formali e informali acquisiti.

Nelle proposte progettuali, le istituzioni scolastiche indicano i docenti coinvolti e specificano il loro ruolo nel progetto in relazione alle competenze possedute e alle attività previste. Si sottolinea l'opportunità di individuare come responsabili docenti già esperti nell' organizzazione di iniziative didattico-performative complesse.

Per la piena realizzazione delle finalità del presente piano è opportuno che al corpo docente, costituto sia da specialisti delle discipline artistiche sia da insegnanti di discipline curricolari non artistiche, si affianchino altre professionalità, tra cui esperti specializzati nel settore delle arti performative, applicate e figurative, artisti, letterati, personaggi di chiara fama nelle diverse aree culturali afferenti ai temi della creatività. Fondamentale è la sinergia costante e qualificata con i rappresentanti delle istituzioni ed enti preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Nelle azioni di raccordo con le più differenti professionalità, le istituzioni scolastiche coinvolte adottano la maggiore flessibilità possibile, sfruttando le possibilità gestionali consentite dall'autonomia scolastica.

A tale scopo, è necessario contemplare un coinvolgimento della comunità scolastica per disegnare soluzioni organizzative differenziate in relazione alle specifiche situazioni territoriali e alle risorse disponibili.

In questo ambito così innovativo, ma cruciale per il pieno sviluppo della cultura umanistica e del sapere artistico, la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche, come già indicato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 60 e nel Piano nazionale scuola digitale.

Gli interventi di formazione in servizio dei docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività di cui all'art. 4 e per particolari settori quali la danza e il teatro, facendo specifico riferimento alle istituzioni dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, che pur non avendo una presenza diffusa sul territorio nazionale, sono riconosciute come luoghi di ricerca e innovazione metodologica.

Pertanto, occorre che sia adottato un sistema di formazione continua destinato ai docenti impegnati nei temi della creatività proprio con l'obiettivo di contribuire a disegnare un aspetto nuovo della funzione docente, in grado di guidare l'esperienza artistica degli studenti verso un livello alto di qualità attraverso una didattica realmente innovativa. Tutto questo deve accompagnare il lavoro quotidiano, assecondare le iniziative e sostenere il percorso operativo di tutte le figure professionali interessate al Piano delle arti.

Rispetto ai vari ambiti di competenza didattico-artistica, fondamentale è l'attivazione di percorsi di sviluppo professionale da parte delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale e delle Università, anche in collaborazione con enti del terzo settore altamente qualificati, accreditati presso il MIBACT e il MIUR e in grado di esprimere formatori di eccellenza e interventi pienamente spendibili nei contesti educativi in cui operano gli insegnanti coinvolti.

Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività, realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, saranno definiti all'interno del Piano nazionale di formazione.

3. Temi della creatività

La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, in linea con le misure e le azioni del presente piano, si realizza mediante percorsi curricolari anche in verticale, a partire dalla scuola del primo ciclo d'istruzione, in alternanza scuola-lavoro (specie se sperimentate nell'ambito del patrimonio culturale) o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

Tale progettualità deve essere volta a promuovere i «temi della creatività» di cui all'art. 3 del decreto legislativo:

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

4. Priorità strategiche del Piano delle arti

Il Piano delle arti si pone le seguenti priorità strategiche:

promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti quali requisiti fondamentali del *curricolo*, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche;

sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni;

orientare e sostenere progetti di educazione, di pratica e di produzione artistica e musicale per tutti e pienamente inclusivi, sin dalla scuola dell'infanzia;

promuovere gli apprendimenti scolastici attraverso lo studio e l'uso di strumenti e linguaggi artistici, secondo un approccio inter- e transdisciplinare con l'obiettivo di favorire una promozione integrata territoriale del patrimonio culturale;

sviluppare la conoscenza della produzione artistica del passato, delle sue tecniche e l'utilizzo delle tecnologie digitali (strumenti diagnostici, conoscitivi, di manutenzione e di rappresentazione, realtà aumentata, realtà virtuale, multimedialità, interattività, fablab, 3D, etc.) nello studio, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico-artistico e nelle pratiche artistiche;

favorire la creazione e la promozione dell'immagine del territorio mediante lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione, basati sulla sinergia tra i linguaggi artistici e le tecnologie digitali, ai fini della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale nelle sue diverse dimensioni;

sostenere l'orientamento in entrata e in uscita degli studenti e l'alternanza scuola lavoro in collegamento con istituti, luoghi e siti della memoria e della cultura;

valorizzare nell'ambito dei temi della creatività approcci formativi «non formali» e metodologie fortemente laboratoriali in stretta connessione con la vocazione culturale locale;

garantire il pluralismo linguistico e l'attenzione alle minoranze e alle tradizioni popolari locali;

valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle sue diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e le fruizione da parte di tutti i tipi di pubblico;

sviluppare e potenziare le opportunità di crescita ed apprendimento che la ricchezza culturale, storica ed artistica possono creare;

favorire la costituzione di partenariati strategici con il coinvolgimento diretto di un ampio numero di istituzioni culturali locali di riferimento per le specifiche proposte progettuali e prevedere forme di coordinamento delle reti previste nel Piano stesso e a livello interregionale, nazionale e internazionale nonché la connessione con reti e programmi europei in ambito artistico e di promozione della cultura umanistica;

valorizzare, attraverso una fruizione consapevole e guidata, per lo sviluppo di capacità analitiche e critiche, le risorse presenti a livello locale presso archivi, digitali e non, biblioteche, musei, università, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni culturali, enti pubblici.

5. Misure ed azioni del Piano delle arti

Il Piano delle arti reca le seguenti misure declinate in specifiche azioni.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le rispettive competenze, sono i promotori delle misure indicate con le lettere *a)*, *b)*, *h)*; alle istituzioni scolastiche è rimessa l'attuazione delle misure di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*:

a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa.

Azioni specifiche:

costituzione di un Gruppo nazionale per l'attuazione del Piano delle arti;

realizzazione di un «Portale delle arti» sui temi della creatività in collaborazione con INDIRE e con il Centro per il libro e la lettura (CEPELL);

trasferimento a sistema dei modelli di intervento più innovativi sperimentati dalle reti e dai poli mediante la selezione di buone pratiche e la loro implementazione ai fini della più ampia condivisione e diffusione in un'area dedicata presente all'interno del Portale delle arti;

produzione del logo del Piano delle arti a seguito di un concorso dedicato che vedrà il coinvolgimento degli studenti dei licei artistici e degli istituti di grafica dell'ordinamento professionale e tecnico;

realizzazione di un monitoraggio quali-quantitativo con verifiche in itinere e produzione di un *report* finale contenente la descrizione delle attività realizzate e i principali risultati conseguiti alla fine del triennio;

b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'art. 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività».

Azioni specifiche:

costituzione presso gli UU.SS.RR. del Gruppo regionale per l'attuazione del Piano delle arti, composto indicativamente da personale in servizio presso l'USR, dirigenti scolastici, docenti delle istituzioni scolastiche appartenenti alle reti e ai poli a orientamento artistico e performativo, docenti delle istituzioni del comparto AFAM, personale proveniente dagli istituti e dalle articolazioni del MIBACT, docenti universitari e degli Istituti tecnici superiori, esperti appartenenti ai soggetti pubblici e privati accreditati dal MIUR e dal MIBACT, con il compito di sostenere la progettualità delle istituzioni scolastiche e indirizzarla verso le aree tematiche e le iniziative più rispondenti all'identità e alle vocazioni del territorio, con particolare riferimento a protocolli, convenzioni e accordi già esistenti;

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa.

Azioni specifiche:

costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi per attività artistiche di area visuale, compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi caratterizzati dal coinvolgimento, dall'integrazione e dall'animazione diretta di studenti di diverse fasce di età, attraverso esperienze sistematiche di tutoraggio fra pari, favorendo in particolare la partecipazione di studenti frequentanti percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena e negli istituti penali per i minori;

progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi caratterizzati dalla sinergia di linguaggi artistici, dall'uso proattivo delle tecnologie digitali e da metodologie didattiche innovative;

progettazione di iniziative e pratiche didattiche volte a favorire l'uso di forme poetiche e narrative e la produzione creativa anche in un'altra lingua comunitaria;

progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale anche attraverso la realizzazione di mostre, concerti, performance integrando i vari linguaggi della creatività e in collaborazione attiva con le esperienze di festival, premi, rassegne culturali già consolidati nei territori;

costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi e degli studenti e la collaborazione di musei, siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, biblioteche, utilizzando, in particolare, le metodologie sviluppate nell'ambito delle discipline storiche e storico artistiche;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Azioni specifiche:

sviluppo di percorsi di ricerca coprogettati con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività sul patrimonio musicale, coreutico, teatrale, cinematografico, culturale, paesaggistico, archeologico, demoetnoantropologico, figurativo, storico, letterario, scientifico attuati attraverso la collaborazione di professionalità provenienti dalle diverse istituzionie la messa a disposizione delle risorse laboratoriali e strumentali in favore delle istituzioni scolastiche;

l'attivazione di tirocini di diplomandi o diplomati presso le università e le istituzioni AFAM da svolgersi presso le istituzioni scolastiche al fine di promuovere progetti di sviluppo dei temi della creatività e la coprogettazione di percorsi di ricerca;

realizzazione, anche nell'ambito di accordi quadro stipulati dal MIUR e dal MIBACT, di produzioni multimediali e repertori di risorse didattiche ed educative volti alla divulgazione del patrimonio archivistico e librario italiano;

costruzione di esperienze performative, visive e audiovisive che integrino linguaggi artistici e conoscenza delle relative connessioni storiche, filosofiche e letterarie, anche attraverso l'uso di un'altra lingua comunitaria;

sperimentazione di percorsi coprogettati sulle diverse espressioni dell'arte contemporanea con l'utilizzo innovativo delle tecniche artistiche e delle tecnologie digitali;

e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del *Made in Italy.*

Azioni specifiche:

conoscenza e comprensione degli aspetti e dei fenomeni più significativi riguardanti il paesaggio con particolare riferimento alla storia della nozione di paesaggio, alla storia dell'arte e dell'architettura, agli strumenti della conoscenza e della pianificazione come tutela e disciplina del territorio e della sua bellezza, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile;

costruzione di percorsi di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio culturale territoriale attraverso l'organizzazione di visite, spettacoli e installazioni in piazze, monumenti, teatri, e altri siti;

ricerca, studio e valorizzazione, anche in chiave multimediale, delle arti e delle tradizioni popolari;

ricerca, studio e valorizzazione delle arti e delle tradizioni popolari, nonché di tecniche di produzione artigianale e/o enogastronomica locale, sostenuti da esperienze dirette di lavorazione dei materiali e produzione di artefatti, basate sull'utilizzo di tecnologie innovative quali, ad esempio, fablab, modellazione e stampa 3D, multimedialità, realtà aumentata;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.

Azioni specifiche:

attivazione di percorsi laboratoriali, anche interartistici, per la creazione, la realizzazione e la messa in scena di opere originali;

realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali a partire dalla conoscenza e dall'approfondimento storico-critico del patrimonio fotografico e cinematografico;

realizzazione di contenuti digitali, quali, ad esempio, video, podcast, siti web, app, blog, vlog, basati sulla conoscenza storico-critica del patrimonio fotografico e cinematografico;

progettazione di interventi di riqualificazione urbana con azioni creative volte a promuovere e a sviluppare il senso di appartenenza ai luoghi, anche attraverso l'attivazione di laboratori intergenerazionali dedicati ai temi della memoria come strumento di attivazione di presidi sociali della cultura;

realizzazione, a cura degli allievi e/o studenti e con l'eventuale coinvolgimento di esperti, di itinerari e visite delle evidenze e delle testimonianze storiche, storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali;

realizzazione di percorsi didattici dedicati all'approfondimento di temi della cultura umanistica anche attraverso l'uso delle tecniche delle digital humanities, debate, scrittura creativa;

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità.

Azioni specifiche:

realizzazione di percorsi didattici dedicati allo studio di temi e problemi relativi al mondo antico, attraverso la lettura di testi, l'analisi contestuale di oggetti, siti e opere, e la produzione di elaborati di taglio argomentativo;

progettazione di itinerari ragionati delle evidenze e delle testimonianze archeologiche territoriali e loro diffusione attraverso applicazioni digitali anche in lingua straniera;

progettazione di esperienze di «scrittura collaborativa» attraverso gruppi dedicati alla produzione di un glossari dell'antichità a costruzione cooperativa;

promozione, in accordo con il MIBACT, di percorsi, esperienze e materiali informativi indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del patrimonio archeologico, in particolare quelli presenti nei contesti territoriali di riferimento, e alla conoscenza, anche in funzione orientativa, della formazione specifica richiesta per il recupero e il restauro di un bene;

h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche.

Azioni specifiche:

stipula di Accordi quadro del MIUR - DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il MIBACT - DG educazione e ricerca, D.G. musei, D.G. spettacolo dal vivo, D.G. cinema e altre istituzioni di rilievo rappresentative delle diverse offerte culturali;

i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

Azioni specifiche:

promozione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di azioni di scambio e partenariati finalizzati alla conoscenza della cultura artistica europea e internazionale attraverso la partecipazione a eventi e la progettazione condivisa di attività di studio e di pratica artistica e performativa che coinvolgano studenti di uno o più paesi europei ed extraeuropei;

progettazione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di soggiorni-studio con valenza orientativa per conoscere e confrontare i sistemi dell'alta formazione artistica e le diverse realtà professionali presenti in campo in Europa e nel contesto internazionale;

partecipazione a manifestazioni pubbliche e concorsi nazionali, europei e internazionali finalizzati all'individuazione e alla valorizzazione dei talenti, in particolare nel settore delle arti performative e visive;

progettazione, anche in collaborazione con gli istituti italiani di cultura, di laboratori, seminari e stage che prevedano l'esperienza didattica diretta con alte professionalità presenti nel contesto europeo e internazionale.

6. Attuazione del piano e riparto del fondo per lo sviluppo dei temi della creatività su base triennale

Con riguardo alle modalità di finanziamento delle suddette misure, tenuto conto dell'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività» con una dotazione di 2.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si ripartiscono nel seguente modo gli interventi previsti nell'arco del triennio:

nell'anno 2017, in via transitoria, nelle more della costituzione dei poli a orientamento artistico e performativo (di cui art. 11) e delle reti di scuole per la promozione dei temi della creatività (di cui all'art. 7), sono destinatarie dei finanziamenti le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, organizzate anche in rete. Nell'anno 2017 sono finanziate le azioni da espletare con particolare riferimento all'anno scolastico 2017/2018, e che riguardano le seguenti misure:

e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del *Made in Italy*

con uno stanziamento di 700.000 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- 60% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo anche organizzate in reti;

- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, anche organizzate in reti;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni

con uno stanziamento di 1.300.000 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- 60% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo anche organizzate in reti;

- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, anche organizzate in reti;

nell'anno 2018 si finanziano le misure:

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa

con uno stanziamento di 700.000 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo costituite in poli;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, organizzate nelle reti di cui all'art. 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in un'annualità dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ad accordi stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all'art. 4, comma 1, del decreto, finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti i temi della creatività;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'art. 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

con uno stanziamento di 1.300.000 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo costituite in poli;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, organizzate nelle reti di cui all'art. 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in un'annualità dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ad accordi stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all'art. 4, comma 1, del decreto, finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti i temi della creatività;

nell'anno 2019 si finanziano le misure:

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità

con uno stanziamento di 800.000 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- 40% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo costituite in poli;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, organizzate nelle reti di cui all'art. 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in un'annualità dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ad accordi stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all'art. 4 del decreto, finalizzati a promuovere le conoscenze storico-critiche e le pratiche artistiche e musicali afferenti i temi del patrimonio culturale e della creatività;

i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici

con uno stanziamento di 1.200.000 euro ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- 20% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo costituite in poli;

- 50% da destinarsi alle scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'art. 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività;

- 30% da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, anche costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in un'annualità dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ad accordi stipulati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività , finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti i temi della creatività.

Le azioni di promozione dirette dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono attivate prevalentemente in virtù di partenariati, accordi quadro e forme di collaborazione diretta ed integrata con i vari soggetti coinvolti sui temi della creatività a livello nazionale e, ove necessario, locale.

La promozione delle misure previste all'art. 5, comma 2, lettera *a)* e *b)* del decreto non comportano oneri aggiuntivi e si sviluppa negli anni 2017, 2018 e 2019.

La promozione della misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera *h)* è finanziata attraverso specifici e ulteriori accordi tra il MIUR e il MIBACT.

Per l'attuazione del presente Piano e l'assegnazione delle relative risorse la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - MIUR provvederà a ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti; provvederà altresì ad indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche che le proposte progettuali dovranno contenere, cui successivamente dovranno uniformarsi gli avvisi degli uffici scolastici regionali.

Le azioni riguardanti l'innovazione digitale sono prioritariamente finanziate attraverso specifici avvisi emanati dalla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, con ulteriori risorse appositamente individuate negli avvisi. La ripartizione delle stesse avverrà secondo i criteri definiti negli avvisi.

Anche in attuazione delle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *h)* e all'art. 27, comma 1, lettera *i)* della legge 14 novembre 2016, n. 220, le azioni riguardanti il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, i corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo, sono finanziate con le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del suddetto Fondo, attraverso interventi di promozione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con le priorità strategiche e le azioni specifiche del Piano delle arti (punti 4 e 5).

Le azioni specifiche riguardanti i settori del teatro, della musica e della danza finalizzate all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e alla realizzazione di percorsi educativi, previste nei decreti legislativi attuativi dei principi di delega di cui all'art. 2, commi 1 e 4, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono realizzate con le risorse aggiuntive pari ad almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, secondo le priorità strategiche del Piano delle arti (punto 4), in coerenza con le azioni specifiche del Piano delle arti (punto 5).

Piani di riparto delle risorse afferenti il Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività. Avvisi degli UUSSRR

Gli avvisi riguardano il finanziamento di progetti ideati da istituzioni scolastiche singole oppure organizzate in poli e reti, in collaborazione con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività», che prevedano anche il coinvolgimento dei soggetti del sistema coordinato in fase attuativa.

Nel rispetto del principio di trasparenza, gli avvisi pubblici:

determinano il riparto dei finanziamenti previsti o a livello regionale oppure e per macroaree;

individuano l'azione o le azioni del presente piano da attuare, in coerenza con la scansione temporale sopra indicata, specificando le finalità attese, i requisiti e le specifiche progettuali per le candidature di singole istituzioni scolastiche, anche organizzate in poli e/o reti.

Ciascun ufficio scolastico regionale, in coerenza con quanto previsto con avviso pubblico nazionale, provvede a:

acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche che intendono concorrere per l'assegnazione dei finanziamenti;

valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal direttore generale di ciascun ufficio scolastico regionale.

7. Monitoraggio

Il presente Piano sarà sostenuto da un'azione longitudinale di monitoraggio delle attività e dei principali risultati conseguiti, condotta dall'INDIRE.

Le azioni di monitoraggio saranno attuate con un approccio che combini e armonizzi interventi di tipo qualitativo e quantitativo, che integri i dati rilevati con quelli in possesso dell'INDIRE, del CEPELL e del Sistema Informativo del MIUR, con una azione combinata di intervento tra scuola e territorio, fortemente incentrata sull'innovazione organizzativa e sistemica.

Il piano delle azioni di monitoraggio prevederà:

A) due rilevazioni in itinere condotte alla fine del primo anno per eventuali integrazioni o aggiustamenti e a metà del secondo anno per una ulteriore verifica dell'efficacia delle azioni in essere. Tali rilevazioni sono dirette a verificare:

1. il rispetto dei tempi di avvio e di attuazione;

2. la tipologia di progetti attivati;

3. la solidità delle reti di scopo, la loro congruenza con le attività previste;

4. le principali problematiche di ordine organizzativo e gestionale;

5. le risorse umane e finanziarie effettivamente utilizzate;

B) una rilevazione condotta alla fine del triennio diretta invece a rilevare i principali risultati conseguiti su tutto il territorio nazionale.

I risultati delle azioni di monitoraggio saranno pubblicati sul Portale dedicato al presente Piano. Il Gruppo nazionale di piano coordinerà le azioni di monitoraggio ed opererà la sintesi che permetterà di avere un feedback sull'efficacia del piano permettendo eventuali azioni correttrici in itinere e finali.

Entro il 30 marzo del 2020 il Gruppo nazionale di Piano presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sull'attuazione del presente Piano indicando gli eventuali profili di criticità e formulando proposte risolutive.

8. Gruppo nazionale per l'attuazione del Piano delle arti

Per sostenere la realizzazione del Piano delle arti nelle sue diverse fasi, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo è istituito, senza ulteriori oneri, il Gruppo nazionale per l'attuazione del Piano delle arti, facendo riferimento anche alle competenze presenti nel Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica. Tale gruppo collabora con i gruppi regionali per l'attuazione del Piano delle arti e ha i seguenti compiti:

agevolare le collaborazioni e le sinergie tra le differenti istituzioni facenti parte del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività di cui all'art. 4;

coordinare le attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo previste dall'art. 5, comma 1, destinate a rilevare con continuità i dati relativi all'attuazione del presente Piano, utili al Governo dei processi e alla valutazione dei risultati;

individuare i criteri di selezione e valutazione per la scelta delle buone pratiche;

collaborare con INDIRE, il CEPELL e i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività per la raccolta e la diffusione delle buone pratiche a livello nazionale.

Il Gruppo nazionale per l'attuazione del Piano può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo non oneroso, di esperti delle associazioni professionali e disciplinari della scuola, del Comitato scientifico nazionale per le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con particolare riferimento all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica.

18A01381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2018.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Remo Belletti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, così come integrata dal D.S.G. 20 gennaio 2017;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 16 maggio 2017;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Remo Belletti, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 dicembre 2017 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Remo Belletti, nato a Collagna (RE) il 13 giugno 1950.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alle Corte dei conti il 2 febbraio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 230

18A01407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Scafati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del Comune di Scafati (Salerno), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dottoressa Gerardina Basilicata, dal viceprefetto dottoressa Maria De Angelis e dal diligente Area I dottor Augusto Polito;

Considerato che la dottoressa Gerardina Basilicata non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Decreta:

il dottor Giorgio Manari - prefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Scafati (Salerno) in sostituzione della dottoressa Gerardina Basilicata.

Dato a Roma, 12 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 310

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2017, la gestione del comune di Scafati (Salerno) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dottoressa Gerardina Basilicata, dal viceprefetto dottoressa Mafia De Angelis e dal dirigente Area I dottor Augusto Polito.

Considerato che la dottoressa Gerardina Basilicata, destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pescara, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Giorgio Manari quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Scafati (Salermo), in sostituzione del dottoressa Gerardina Basilicata.

Roma, 6 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, sedicesima e diciassettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.999 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre 2016, 21 febbraio, 19 aprile, 23 giugno e 25 settembre 2017, nonché 25 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti Buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della ottava *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01456

DECRETO 20 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, ottava e nona *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni dì emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.999 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 7 marzo, 24 maggio, 24 luglio e 24 ottobre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio collocamento della nona *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01457

DECRETO 20 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.999 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 22 novembre e 21 dicembre 2017, nonché 25 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* di CTZ con godimento 30 ottobre 2017 e scadenza 30 ottobre 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01458

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 febbraio 2018.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Considerato che, l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato abrogato, *expressis verbis*, dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50/2016, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Considerato che la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici di questo Dicastero ha richiesto un parere dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art. 13, regio decreto n. 1611/33, in merito all'applicazione della novellata disciplina in materia di contratti pubblici introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la nota prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa nel senso che «finchè ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216, decreto legislativo n. 50/2015, il Ministero dovrà considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato - Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 25 gennaio 2018, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato:

anno 2017 scostamento in punti percentuali = - 0,1;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2017.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2018

Il Ministro: DELRIO

18A01404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2018.

Autorizzazione al laboratorio Labchem S.r.l. Nuoro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 5 febbraio 2018 dal laboratorio Labchem S.r.l. Nuoro, ubicato in Nuoro, Via San Francesco n. 30/5, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Labchem S.r.l. Nuoro, ubicato in Nuoro, Via San Francesco n. 30/5, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Stefano Lostia.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 novembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Labchem S.r.l. Nuoro, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidita totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidita volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04 B R2009
Estratto secco netto, estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03 B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Massa Volumica e densità relativa	OIV MA-AS2-01A R2012
Sostanze Riducenti	OIV-MA-AS311-O1A R2009
Titolo Alcolico Volumico	OIV MA-AS312-01 A R 2009

18A01385

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.C. Fashion società cooperativa», in Cellino S. Marco.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2017, n. 196/2017, con il quale la società cooperativa «S.C. Fashion società cooperativa» con sede in Cellino S. Marco (BR) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Fabio Aiello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Fabio Aiello dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Galatone (LE) via Chiesa n. 3, in sostituzione del dott. Giovanni Fabio Aiello, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01436

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «G.F.G. società cooperativa», in Ronciglione e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.F.G. Società Cooperativa», con sede in Ronciglione (VT) (codice fiscale 01720320561), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Di Pietro, nato a Viterbo l'8 novembre 1978 (codice fiscale DPTDNL78S08M082W), domiciliato in Piansano (VT), viale S. Lucia n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01399

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Grafika società cooperativa», in Sant'Elia Fiumerapido e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Grafika società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società cooperativa;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grafika società cooperativa» con sede in Sant'Elia Fiumerapido (FR) (codice fiscale 02685650604), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Daranghi, nato ad Alatri (FR) il 26 settembre 1985 (codice fiscale DRNNDR-85P26A123E), e ivi domiciliato in via Valle Santa Maria n. 24.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01400

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «F.E.M.A. Cooperativa», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «F.E.M.A. Cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «F.E.M.A. Cooperativa» con sede in Frosinone (codice fiscale 02293660607), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Daranghi, nato ad Alatri (FR) il 26 settembre 1985 (codice fiscale DRNNDR85P26A123E), e ivi domiciliato in via Valle Santa Maria n. 24.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01401

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Antico Casale La Margherita società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antico Casale La Margherita società cooperativa sociale», con sede in Cisterna di Latina (Latina) (codice fiscale 02047820598), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Farina, nato a Napoli il 28 novembre 1964 (codice fiscale FRNVCNM64S28F839H) e domiciliato in Frattamaggiore (Napoli), via Enrico Toti n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01433

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Artlegno CM - società cooperativa», in Cerveteri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Artlegno CM - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 42.552,00, si riscontra una massa debitoria di € 83.418,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 43.399,00;

Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Artlegno CM - Società cooperativa», con sede in Cerveteri (RM) (codice fiscale 10306281006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Castegnaro, nata a Trento il 22 gennaio 1966 (C.F. CSTMGH66A62L378S), e domiciliata in Roma, via di Tor Sapienza n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01402

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fiumicino Food Services soc. coop. a r.l.», in Fiumicino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile «Fiumicino Food Services soc. coop. a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 204.471,00, si riscontra una massa debitoria di € 259.636,00 ed un patrimonio netto negativo di € -55.165,00;

Considerato che in data 7 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Fiumicino Food Services soc. coop. a r.l.», con sede in Fiumicino (Roma) (codice fiscale 08141321003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Castegnaro, nata a Trento il 22 gennaio 1966 (codice fiscale CSTMGH66A62L378S), e domiciliata in Roma, via di Tor Sapienza n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01434

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Filiera Agroalimentare società cooperativa agricola siglabile La Filiera», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Filiera Agroalimentare società cooperativa agricola siglabile La Filiera» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 75.960,00, si riscontra una massa debitoria di € 243.972,00 ed un patrimonio netto negativo di € -168.012,00;

Considerato che in data 19 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Filiera Agroalimentare società cooperativa agricola siglabile La Filiera», con sede in Asti (codice fiscale 00855420055) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato ad Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), e domiciliato in Torino, via Carlo Alberto n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01435

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pservice società cooperativa», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «PService società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 422.043,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.163.924,00 ed un patrimonio netto negativo di € – 1.781.206,00;

Vista la nota del 20 dicembre 2017 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 15 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «PService società cooperativa», con sede in Modugno (BA) (codice fiscale 07335480724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Grittani, (codice fiscale GRTLDA72L30F262I) nato a Modugno (BA) il 30 luglio 1972 e ivi domiciliato in via X Marzo n. 59/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01437

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «All Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «All Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €4.047.161,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.831.366,00 ed un patrimonio netto negativo di € -799.935,00;

Considerato che in data 14 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al legale rappresentante della società, non disponendo l'ente di posta elettronica certificata, è ritornata al mittente con la dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «All Service società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11502501007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Agata Armanetti, nata a Sanremo (IM) il 27 settembre 1966 (C.F. RMNGTA66P67I138H), e domiciliata in Roma, via Vaglia, n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 febbraio 2018.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Opdivo», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 215/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol Myers Squibb S.R.L. in data 26 giugno 2017 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche «"Opdivo" è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti dopo fallimento di precedente terapia a base di platino» in regime di rimborso del medicinale «Opdivo»;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico–scientifica nelle sedute del 13 settembre 2017 e dell'8 novembre 2017;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale OPDIVO:

«"Opdivo" è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti dopo fallimento di precedente terapia a base di platino» non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Reddy»

Estratto determina n. 216/2018 dell'8 febbraio 2018

Medicinale: PEMETREXED REDDY

Titolare AIC: Dr. Reddy's Laboratories (UK) LTD - 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD - Regno Unito

Confezione

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro

AIC n. 045127014 (in base 10)

Confezione

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro

AIC n. 045127026 (in base 10)

Forma farmaceutica:

Polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro:

Flaconcino chiuso: 2 anni

Composizione:

Principio attivo: pemetrexed

Eccipienti:

Mannitolo

Trometamolo (per l'aggiustamento del pH)

Acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH)

Produttore del principio attivo

Dott. Reddy's Laboratories Limited – D. No. 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Telengana, Hyderabad, 50034 India (ASMF Holder)

Biocon Limited – Plot No. 2, Road No. 21, J.N. Pharma City, J.N. Pharmacity (Ramky), Near APIIC Pump House, Thadi Village, Parawada, Mandai, Visakhapatnam, 531021 India (Produzione Intermedio PEM 7)

Dott. Reddy's Laboratories Limited - Chemical Technical Operations-Unit VI, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh, 532409 India (Produzione principio attivo, rilascio e test di stabilità)

Dott. Reddy's Laboratories Limited, Chemical Technical Operations-Unit I, Plot No. 137/138, 145/146, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial, Estate, IDA Bollaram, Jinnaram M, 502325 India (Produzione Intermedio PMT lA & PMT1)

Produttori del prodotto finito

Dott. Reddy's Laboratories (UK) Ltd – 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito

Confezionamento secondario, controllo lotti e rilascio lotti

Betapharm Arzneimittel GmbH – Kobelweg 95, Augsburg, 86156 Germania (Rilascio lotti)

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Carl-Mannich Stra. 20, Eschborn, 65760 Germania (Controllo lotti)

Wessling GmbH – Johann-Krane-Weg 2, Münster, 48149 Germania (Controllo lotti)

Pharmadox Healthcare Limited – KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta (Controllo lotti)

Gland Pharma Limited – Unit-II, Block C, Phase I, Visakhapatnam Special Economic Zone (VSEZ), Duvvada, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, India (Produzione, test di rilascio, confezionamento primario e confezionamento secondario)

Next Pharma Logistics GmbH – Eichenbusch 1, Werne, 59368 Germania (Confezionamento secondario)

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH – Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63801 Germania (Confezionamento secondario)

Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C. – Via Morandi 28, Saronno (VA), 21047 Italia (Confezionamento secondario)

Enestia Belgium NV – Klöckherstraat 1, Hamont-Achel, 3930 Belgio (Confezionamento secondario)

Alloga Spain – Industrial Antonio del Rincon I Avda de la Industria 1025, Borox, Toledo, Spagna (Confezionamento secondario)

Alloga France – Pole Jules Verne 20, Avenue de L'Etoile de Sud, ZI, La Croix de Fer, Glisy, 80440 Francia (Confezionamento secondario)

Indicazioni terapeutiche:

Mesotelioma pleurico maligno

Pemetrexed in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico in pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule

Pemetrexed in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Pemetrexed è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

Pemetrexed è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro

AIC n. 045127014 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 182,94

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 301,92

Confezione

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 1 flaconcino in vetro

AIC n. 045127026 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 914,69

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1509,60

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pemetrexed Reddy» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Reddy» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01387

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin B. Braun»

Estratto determina n. 217/2018 dell'8 febbraio 2018

Medicinale: CASPOFUNGIN B. BRAUN.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 045188012 1C30XD (in base 32);

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 045188024 1C30XS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo:

50 mg di caspofungin (come acetato).

Dopo la ricostituzione in 10,5 ml di acqua per preparazioni iniettabili, 1 ml di concentrato contiene 5,2 mg di caspofungin.

70 mg di caspofungin (come acetato).

Dopo la ricostituzione in 10,5 ml di acqua per preparazioni iniettabili, 1 ml di concentrato contiene 7,2 mg di caspofungin.

Eccipienti:

saccarosio;

mannitolo;

acido cloridrico concentrato (per regolare il *pH)*;

sodio idrossido (per regolare il *pH)*;

anidride carbonica (per regolare il *pH)*.

Produttore del prodotto finito, confezionamento, controllo lotti.

Gland Phama Limited

Survey No 143 - 148 150 & 151

Near Gandimaisamma Cross Roadsn DP Pally

Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad, IN 500 043 India.

Controllo lotti.

Pharmadox Healthcare, Ltd

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 Malta.

Eurofins Biopharma Product Tes2ng Spain, S.L.U.

C/José Argemì, 13-15, Espluges de Llobregat 08950 Barcellona Spagna.

Kymos Pharma Services, S.L.

Parc Tecnoogic del Vallès,

Ronda Can Fatjò 7B

08290 Cerdanyola del Vallès Spagna.

SAG Manufacturing S.L.U.

Ctra. N. I, km 36 San Agusfn de Guadalix 28750 Madrid Spagna.

Laboratorio de analisis Dr. Echevarne, SA

C/Provenca 312, bajos 80037 Barcellona Spagna.

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26 Hal Fair Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 300 Malta.

Rilascio lotti.

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial

Park Paola PLA 3000 Malta.

Galenicum Health S.L.

Avda Cornellà 144, 7°- 1° Edificio Lekla

Espluges de Llobregat 08950 Barcellona Spagna.

SAG Manufacturing S.L.U.

Ctra. N. I, km 36 San Agusfn de Guadalix

28750 Madrid Spagna.

Produzione principio attivo.

Vita Life Laboratories Limited

Village - Pathreri, Bilaspur Tauru Road

District Gurgaon, Haryana 122001 India.

Teva Api India Ltd - Gajraula site

A2, A2/1, A2/2 UPSIDC Industrial Area

Bijnor Road, Gajraula, 244 - 235

District Jyotba Phule Nagar, UUar Pradesh India.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici.

Trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo.

Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace.

Terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

AIC: n. 045188012.

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

AIC: n. 045188024.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Caspofungin B. Braun è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01438

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, si rende noto che: l'impresa P.R. Gioielli S.A.S. di Centroni Piera E C. (già P.R. Gioielli S.N.C. di Cococcia Rita e Centroni Piera) con sede in Poggio Mirteto (RI) Piazza Martiri della Libertà, 77, già assegnataria del marchio di identificazione 16 RI, in data 12 febbraio 2018 è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del Segretario generale n. 43 del 12 febbraio 2018 per documentata impossibilità di comunicare con il socio accomandatario e rappresentante dell'impresa Centroni Piera, e con il socio accomandante Cococcia Rita.

La suddetta impresa non ha provveduto a riconsegnare un punzone in dotazione che risulta essere la completa dotazione e che non è stato debitamente deformato per documentata impossibilità di comunicare con il socio accomandatario e rappresentante dell'impresa, e con il socio accomandante.

18A01382

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto riguardante «Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea». Proponente ENI S.p.A.

Con decreto direttoriale n. 0000055/DVA del 7 febbraio 2018 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante «Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea».

Il decreto direttoriale, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it, può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

18A01412

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto «International School Eindhoven» nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale.

Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 7 febbraio 2018 è stata disposta l'iscrizione dell'Istituto «International School Eindhoven» (ISE), con sede in Oirschotsedijk 14b, 5651 GC, Eindhoven, The Netherlands - Paesi Bassi (già riconosciuto con D.M. 2 luglio 2008 prot. AOODGAI 7387 con la denominazione di «International Secondary School Eindhoven») - nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata Istituzione Scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

18A01446

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle croci di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1300 del 2 febbraio 2018, al Colonnello DI SARRA Stefano, nato il 27 dicembre 1965 a Cagliari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del Centro di Addestramento Multinazionale per le Forze Curde, in un contesto operativo caratterizzato da incertezza istituzionale e da una minaccia estremamente indeterminata, con magistrale perizia ed acuta lungimiranza ha saputo dirigere, coordinare e controllare gli assetti messi a disposizione dalle Nazioni, riuscendo a garantire livelli addestrativi e operativi di assoluto pregio, rivelatisi determinanti ai fini degli esiti dell'Operazione "Eagle Strike", condotta con successo dalle forze addestrate dal Centro. Brillante figura di Ufficiale Dirigente che ha contribuito con il proprio straordinario operato a dare lustro e prestigio alle Forze Armate Italiane e alla Nazione in un difficile scenario internazionale».

Erbil (Iraq), 8 giugno 2016 - 22 novembre 2016.

Con decreto ministeriale 1301 del 2 febbraio 2018, al Maggiore RICCIO Andrea, nato l'11 gennaio 1970 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante dell'aliquota avanzata della "Task Force Praesidium", in un contesto operativo caratterizzato da latente pericolosità e da una difficile situazione logistico-ambientale, con straordinario senso del dovere e con sprezzo del pericolo, schierava nell'Area di Responsabilità il dispositivo in grado di garantire le condizioni per l'immediato avvio delle opere di cantierizzazione per la messa in sicurezza della diga di Mosul. Nonostante le minacce palesatesi, assicurava, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dei lavori necessari al fine di scongiurare il cedimento dell'infrastruttura e una catastrofe umanitaria dalle immani proporzioni. Splendida figura di Ufficiale, che ha contribuito con il proprio operato ad elevare il lustro della Forza Armata in ambito internazionale».

Mosul (Iraq), 28 giugno - 22 novembre 2016.

18A01383

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Surolan», sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti.

Estratto decreto n. 21 del 2 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario, SUROLAN sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti, dalla Polonia, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto:

Importatore: Società Four Pharma Cro S.r.l., via Monti n. 12 00034 Colleferro (Roma);

Confezione da commercializzare «Surolan» sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105213019;

1 ml di sospensione contiene:

Principio attivo:

Miconazolo nitrato - 23 mg;

Polimixina B solfato - 0,5293 mg;

Prednisolone acetato - 5 mg;

Eccipienti: Silice precipitata; Paraffina liquida.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia:

1. Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 ml contains:

Name of active substance(s):

Miconazolo nitrato - 23 mg;

Polimixina B solfato - 0,5293 mg;

Prednisolone acetato - 5 mg.

Name of excipient (s):

Silice colloidale anidra: 7,5 mg;

Paraffina liquida: qb a 1 ml;

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

«Surolan», nei cani e nei gatti, è indicato nel trattamento delle otiti esterne e delle dermatiti sostenute da:

Lieviti e miceti;

Microsporum spp.;

Trichophyton spp.;

Candida spp.;

Malassezia pachydermatis;

Batteri gram-positivi;

Staphylococcus spp. (specie sensibili);

Streptococcus spp. (specie sensibili);

Batteri gram-negativi;

Pseudomonas spp. (specie sensibili);

Escherichia coli;

Acari dell'orecchio;

Otodectes cynotis.

«Surolan» ha inoltre attività antiinfiammatoria ed antipruriginosa.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A.:

sito di: via Morolense 1/B - 03012 Anagni (FR);

sito di: via delle Industrie snc - Livraga (LO).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: flacone da 15 ml;

codice autorizzazione importazione parallela: 105213019.

Modalità di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

18A01429

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vettrimicina».

Con decreto n. 19 del 1° febbraio 2018 è revocata, su rinuncia della, ditta Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni n. 15, 20864 Mb Agrate Brianza, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C:

VETTRIMICINA

1+1, polvere + diluente per sospensione iniettabile per bovini, suini, cani - A.I.C. n. 101551024;

3.000.000, polvere + diluente per sospensione iniettabile per bovini, suini, cani - A.I.C. n. 101551048;

polvere + diluente per sospensione iniettabile per bovini, suini, cani - A.I.C. n.101551051.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01430

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertipig».

Estratto decreto n. 20 del 2 febbraio 2018

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario, «FERTIPIG» A.I.C. n. 104204 a nome dell'impresa Ceva Salute Animale S.p.a., con sede in viale Colleoni n. 15, Agrate Brianza (Monza-Brianza);

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01431

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Program 40 & 80», soluzione iniettabile per gatti.

Con decreto n. 18 del 31 gennaio 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Elanco Italia S.p.A, via Gramsci n. 731-733 - Sesto Fiorentino (Firenze), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PROGRAM 40 & 80 soluzione iniettabile per gatti - A.I.C. n. 102622.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 14/17 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari, in data 14 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001443/ENP-PA-L-64 del 5 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14/17 adottata dal Comitato amministratore dell'ENPAIA - Gestione separata periti agrari, in data 14 novembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 17.00 pro capite.

18A01408

Approvazione della delibera n. 10/17 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici, in data 23 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001442/ENP-AGR-L-63 del 5 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/17 adottata dal Comitato amministratore dell'ENPAIA - Gestione separata agrotecnici, in data 23 novembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 0.00 pro-capite.

18A01409

Approvazione della delibera n. 97/2017 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 31 marzo 2017.

Con decreto interministeriale del 29 gennaio 2018 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche allo statuto dell'EPPI, nel testo di cui di cui al rogito del notaio Paride Marini Elisei (Rep. n. 24713 - Racc. n. 7694), deliberate dal Consiglio di indirizzo generale, con provvedimento n. 97 in data 31 marzo 2017.

18A01410

Approvazione della delibera n. 546/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 8 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001445/PIND-L-82 del 5 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 546/2017, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 8 novembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 5,00 pro-capite.

18A01411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «KIEŁBASA KRAKOWSKA SUCHA STAROPOLSKA»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 53 del 13 febbraio 2018, a norma dell'articolo ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, la domanda di registrazione quale STG, presentata dalla Polonia, per il prodotto entrante nella categoria - «Prodotti a base di carne carni (cotti, salati, affumicati *ecc)*» - «KIEŁBASA KRAKOWSKA SUCHA STAROPOLSKA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

18A01384

Approvazione del tariffario ICQRF - Anno 2018, per le analisi eseguite dai laboratori del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Con decreto del Capo Dipartimento n. 3320 del 15 febbraio 2018 sono stati aggiornati per l'anno 2018 gli importi delle tariffe di analisi in esso indicate alle quali i laboratori del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari faranno riferimento per l'anno 2018 per l'individuazione delle spese sostenute per i campioni analizzati e risultati non conformi.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12194

18A01405

Domanda di registrazione della denominazione «ΑΓΚΙΝΆΡΑ ΙΡΊΩΝ (AGKINARA IRION)»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 53 del 13 febbraio 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «ΑΓΚΙΝΆΡΑ ΙΡΊΩΝ (AGKINARA IRION)» presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A01439

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-050) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.